

L'Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC) e i nuovi paradigmi per la tutela delle persone fragili.

SOMMARIO: 1. Premessa — 2. Il fenomeno della *silverization* — 3. Gli strumenti giuridici a sostegno della fragilità — 4. Le criticità dell'Amministrazione di Sostegno — 5. La scelta dell'amministratore di sostegno — 6. Gli interessi e le aspirazioni del beneficiario. Una chimera? — 7. Il necessario cambio di paradigma e l'approccio mutualistico. L'Amministratore di Sostegno di Comunità — 8. Il Pnrr, le Case di Comunità e l'Amministratore di Sostegno di Comunità — 9. Le (poche) necessarie modifiche alle norme in vigore — 10. Conclusioni.

1. Entro il 2050 gli over 65 costituiranno il 22% della popolazione mondiale mentre in Europa nel 2070 gli over 65 saranno il 51,2% del totale. In Italia, che vanta il primato della popolazione più vecchia d'Europa, il 22,8% della popolazione totale ha più di 65 anni (a fronte del 20,3% della media dell'Ue). Negli ultimi 18 anni il peso di questa fascia d'età è aumentato in misura costante (erano 10,7 milioni nel 2002, pari al 18,7% del totale), anche a fronte del calo della popolazione che si è registrato a partire dal 2015, momento in cui raggiungeva il massimo dell'epoca recente, 60,8 milioni. L'Istat stima che il fenomeno raggiungerà il suo picco nel periodo 2045-2050 quando la quota di ultrasessantacinquenni si avvicinerà al 34%.

Bastano questi pochi dati per rendersi conto della portata esponenziale del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione destinato in qualche decennio a sconvolgere gli assetti sociali ed economici mondiali. Se a ciò si aggiunge il fatto che l'aumento dell'età è tipicamente accompagnato da un aumento del carico delle malattie non trasmissibili (come quelle cardiovascolari, diabete, Alzheimer o altre patologie neurodegenerative, ecc.) è facile concludere che il processo in esame, peraltro già in corso, avrà conseguenze ben superiori a qualsiasi altro evento sino ad oggi osservato.

Si pone urgente la necessità di ripensare la struttura dei servizi destinati a gestire tali cambiamenti, dal punto di vista sociale, giuridico ed economico. Partendo dai dati cui si è fatto sin qui cenno, il presente lavoro, seppur nella sua limitatezza, intende esaminare, in particolare, la situazione italiana del mondo della "fragilità" dal punto di vista degli strumenti giuridici approntati dal legislatore, nella convinzione che il tessuto sociale, le sue continue evoluzioni in dipendenza (anche) delle questioni di cui si è detto ne rappresentino l'elemento principale di riferimento.

2. L'invecchiamento della popolazione mondiale ha dato origine ad una singolare definizione del fenomeno, la c.d. *silverization* (letteralmente "ingrimento"). Il riferimento è ad una fascia sempre più vasta di persone ("oltre una certa età") che, anziché rimandare a vecchie categorie ora quasi prive di significato, è portatrice di nuove esigenze da considerare e valorizzare.

Vi è quindi l'emergere di una nuova piramide dei bisogni, una scala da apprendere velocemente per poi declinare in prodotti, servizi oltre che soluzioni dedicate e su misura, a cui si aggiunge l'emergenza sanitaria di questi ultimi anni, elementi, che seppur di diversa natura, hanno posto in luce le criticità e debolezze del tessuto economico-sociale. Non si può certamente negare che la categoria di cui si è detto includa anche una fascia sempre più vasta di persone che hanno uno spirito attivo ed esigente, ma quel che è altrettanto certo è che i numeri indicano che

proprio in tale categoria si colloca quella parte di popolazione maggiormente a rischio di fragilità, condizione che si sostanzia nella perdita di autonomia nello svolgimento di alcune attività strumentali della vita quotidiana e che si aggrava con l'età.

Se a quanto sin qui evidenziato si aggiunge la cronica scarsità di figure (familiari, volontari, collaboratrici domestiche, ecc.) disponibili ad assistere tali persone, emerge ancor di più in tutta la sua gravità il problema sociale di cui si discute, che, salvo del tutto improbabili inversioni di tendenza, è destinato ad aggravarsi pesantemente negli anni a venire, mettendo a serio rischio la tenuta del sistema socio-assistenziale.

3. Negli ultimi decenni, se da un lato, in linea con i nuovi bisogni, si è assistito all'allargarsi dell'offerta di servizi e misure dedicate alla gestione della fragilità (1), dall'altro, dal punto di vista squisitamente giuridico, si è verificata una singolare focalizzazione nel ricorso ad una singola e specifica misura di protezione da parte dei giudici italiani.

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che pur essendo ancora previsti nel nostro ordinamento istituti con finalità protettive già presenti nell'impianto originario del Codice Civile, ossia la tutela e la curatela, tuttavia tali figure sono state nella sostanza progressivamente abbandonate a seguito dell'introduzione dell'Amministrazione di Sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004.

In linea con i trend di crescita della popolazione anziana di cui si è detto, proprie le procedure di Amministrazione di Sostegno si muovono lungo un sentiero di crescita pressoché continua in tutti o buona parte dei Tribunali italiani. Tra fragilità, tessuto sociale, annesse questioni demografiche, da una parte, e Amministrazione di Sostegno, dall'altra, è facilmente osservabile uno stretto rapporto, rapporto che, se i dati e le statistiche dicono essere già critico, è inevitabilmente destinato ad aggravarsi nei prossimi anni.

Tenendo conto delle prospettive e degli scenari futuri, l'esperienza di quasi un ventennio ormai trascorso dall'entrata in vigore della legge 6/2004 deve indurre ad alcune riflessioni ed analisi in merito all'applicazione sul campo della misura dell'amministrazione di sostegno. Nel pensiero di chi scrive, infatti, vi è la convinzione che tale figura, seppur ben radicata e strutturata nell'attuale assetto normativo, stia comunque mostrando ormai da tempo la necessità di un profondo ripensamento, al fine di renderla ancora di più uno strumento che possa dare risposta agli effettivi e concreti bisogni della società.

4. La figura dell'Amministrazione di Sostegno, salvo limitate resistenze territoriali, è riuscita in un tempo relativamente breve ad affermarsi nella maggior parte dei Tribunali italiani, frutto, tra l'altro (2), anche della massiccia attività di

1) Il riferimento è, tra le altre, alle Comunità Socio Sanitarie (CSS), ai Centri Diurni Disabili (CDD), alle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), ai Centri Diurni Integrati, ecc.

(2) Per quanto non costituisca l'oggetto del presente lavoro, è bene comunque sottolineare che l'aumento delle procedure in questione deriva anche dall'orientamento ormai prevalente in giurisprudenza, che considera le altre misure protettive (tutela e curatela) come residuali, ossia, seppur ancora valide ed in vigore, utilizzabili solo in situazione specifiche. In tal senso, tra le altre, Cass. 26 luglio 2013 n. 18171; Cass. 1° marzo 2010 n. 4866, secondo cui "la l. 9

informazione e sensibilizzazione posta in essere in questi anni. Inoltre, tale misura protettiva gode indiscutibilmente di maggior favore rispetto alle altre già presenti nel nostro ordinamento, ossia interdizione e inabilitazione, che soffrono invece del carattere discriminatorio ad esse sempre più attribuito nel corso del tempo.

Negli anni si è così assistito all'aumento di procedure di amministrazione di sostegno secondo un trend sempre crescente e in linea con le indicazioni statistiche circa l'invecchiamento della popolazione.

L'applicazione pratica della misura in esame, se, da un lato, ne ha in messo in evidenza gli aspetti positivi (in particolare, la relativa "facilità" e snellezza della procedura, oltre che l'estrema flessibilità della stessa) dall'altro, ne ha invece fatto emergere alcune criticità, che potremmo definire "strutturali". Il riferimento non è, tanto, all'impianto giuridico della misura protettiva così come previsto dalla legge n. 6/2004, ma riguarda, piuttosto il fatto che il crescere delle procedure se, da un lato, determina per i Tribunali una mole di lavoro probabilmente mai vista sino ad ora in una materia come quella in esame, dall'altro, comporta la necessità di un numero sempre maggiore di figure (parenti, volontari, professionisti, ecc.) in grado e disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Appare del tutto evidente, infatti, che tale misura risulterebbe fortemente ridimensionata nelle proprie potenzialità ove, seppur disposta, non venissero poi individuati soggetti disponibili ed in grado di assumere l'incarico. Vi sono certamente altre questioni in tema di amministrazione di sostegno sulle quali occorrerebbe fare il punto, ma dati i limiti del presente lavoro ci limiteremo all'esame degli aspetti di cui si è detto, nella convinzione che le conclusioni che verranno di seguito formulate possano costituire una valida risposta anche alle altre criticità.

5. L'art. 408 c.c. individua una serie di criteri ai quali attenersi nella scelta dell'amministratore di sostegno, la quale, in ogni caso, deve avvenire "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario": l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato (anche in previsione della propria eventuale futura incapacità) ovvero, in mancanza, scelto dal giudice che, ove possibile, dovrà preferire uno dei familiari (il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, ecc.).

Se queste sono le indicazioni del legislatore, volte evidentemente a valorizzare e responsabilizzare il tessuto familiare della persona fragile, la declinazione pratica di tali principi segue un percorso decisamente differente nella maggioranza dei casi. Infatti, se da un lato la nomina di un amministratore di sostegno viene spesso richiesta ed attivata da un parente del beneficiario, dall'altro, invece, sono proprio gli stessi parenti a rifiutare l'assunzione dell'incarico in prima persona, ritenendo invece preferibile, per i motivi più vari, demandare al Tribunale la gestione del problema, a partire, concretamente, dall'individuazione del soggetto al quale affidare l'incarico.

La situazione sin qui delineata, peraltro facilmente verificabile, evidenzia la sempre più crescente incapacità delle famiglie a prendersi fattivamente cura dei

gennaio 2004 n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente".

propri cari ⁽³⁾ e, al contempo, la difficoltà di individuare nel tessuto sociale una rete diffusa, efficace ed efficiente che possa sopperire a tali “carenze familiari”.

Non si può negare, peraltro, la presenza sul territorio nazionale di una vasta rete di associazioni impegnate nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, specialmente per quanto riguarda i progetti informativi e formativi, numerosità di associazioni che però non corrisponde ad una altrettanta presenza di soggetti disponibili ed in grado di assumere l’incarico.

Nell’ottica delle procedure di amministrazione di sostegno, le criticità riscontrabili si sostanziano nel sempre maggiore ricorso da parte dei tribunali a figure esterne all’ambito familiare (in particolare, professionisti e volontari), figure ai quali affidare molteplici incarichi e ciò spesso in modo non coordinato o, comunque, senza alcuna logica di fondo, se non quella di individuare in tempi brevi un soggetto disponibile a ricoprire l’incarico.

Il risultato intuibile è quello di Amministratori di Sostegno chiamati a gestire decine di beneficiari, spesso con bisogni differenti e, magari, anche residenti in località distanti tra loro, o di Amministratori di Sostegno “di facciata”, in cui l’incarico viene affidato ad un soggetto istituzionale (ad es., il Sindaco del Comune di residenza, il responsabile dei Servizi Sociali locali, ecc.) che raramente riesce anche solo a prendere contatti con il beneficiario.

6. Alla luce del quadro sin qui delineato nonché degli scenari futuri, peraltro già ben chiari nei loro tratti essenziali, si impone necessario un cambio di paradigma nella gestione della fragilità per quanto riguarda l’oggetto del presente lavoro, ossia le procedure di amministrazione di sostegno.

Tra i principi alla base della legge 6/2004, tanto proclamati dai sostenitori della stessa, vi è, come noto, quello della customizzazione di ogni amministrazione di sostegno: poiché ogni persona è portatrice di propri specifici bisogni, interessi ed aspirazioni, allora ogni procedura dovrà tenere conto di tali specificità, dovrà essere ciò modulata sulla singola persona, non essendo (teoricamente) concepibile la possibilità di avere due amministrazioni di sostegno uguali tra loro. Si tratta di concetti indubbiamente fondamentali nella caratterizzazione di questa misura protettiva, ma che, nella realtà dei fatti, sono stati coniugati in maniera spesso parziale e approssimativa, con il risultato concreto opposto a quello previsto dal legislatore, ossia di una diffusa standardizzazione delle procedure avviate.

Tuttavia, a parere di chi scrive, tale standardizzazione, - che i puristi della legge 6/2004 vedranno certamente come fattore negativo e da combattere -, se opportunamente configurata potrebbe costituire invece l’elemento necessario a dare nuova linfa all’amministrazione di sostegno, che manterrebbe i propri connotati

⁽³⁾ In tal senso, G. CRESTA, *Il ruolo determinante del “buon amministratore di sostegno” nell’organizzazione della rete tutelante*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, n. 2-2020, pagg. 665-671, in cui si legge che “a partire dai primi del ‘900, l’avvento della società industriale, con la conseguente crescita delle città, il rapido spopolamento delle campagne ed il massiccio fenomeno migratorio di una parte della popolazione del sud Italia verso le regioni del nord, hanno causato una profonda trasformazione della società italiana. L’abbandono della vecchia famiglia d’origine ha creato nuovi nuclei di dimensioni molto piccoli, di norma di due coniugi e uno o due figli al massimo. La famiglia si è così trasformata da “allargata” a “nucleare o mononucleare (...)”.

essenziali, ma in una nuova prospettiva adeguata agli scenari sociali in continua evoluzione di cui si è detto più volte.

Il riferimento, in particolare, è alla possibilità di allargare le maglie dell'amministrazione di sostegno, mediante l'introduzione e previsione, prima a livello normativo e quindi operativo, della nuova figura dell'Amministratore di Sostegno di Comunità, al fine di "istituzionalizzare" e disciplinare quanto in buona misura già presente nei fatti e dimostrato dall'esperienza dei Tribunali.

7. Lo scenario sin qui delineato mostra in tutta la sua evidenza il fatto che, a fronte di misure protettive disposte in maniera specifica per il singolo beneficiario, vi è l'emergere di istanze sociali sempre più ampie, la cui gestione non può essere sempre affidata ad interventi puntuali e che pertanto impongono un cambio di prospettiva.

La tragica e dolorosa esperienza vissuta in questi anni ha posto in luce l'esigenza e necessità di una nuova visione, che oltre ad apportare strumenti e soluzioni innovativi, porti con sé anche un mutato approccio caratterizzato da un più accentuato spirito mutualistico.

Il riferimento è all'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova figura che, con un'espressione evocativa, si potrebbe denominare "Amministratore di Sostegno di Comunità" (AdSC) ossia, concretamente, un amministratore di sostegno chiamato ad assistere non uno solo ma diversi beneficiari che, per collocazione abitativa, geografica ed età, necessitano di interventi simili tra loro se non pressoché identici.

Immaginiamo, ad esempio, agli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali: si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone anziane, affette da patologie naturalmente legate all'età, per le quali spesso anche l'assistenza viene fornita in maniera "collettiva". O ancora, a persone fragili che vivono in uno stesso quartiere.

La possibilità di avere un Amministratore di Sostegno di Comunità avrebbe ricadute positive da diversi punti di vista. Da un lato, vi sarebbe un unico referente per più beneficiari, con innegabili vantaggi in termini di tempo ed efficienza, e dall'altro, anche l'amministratore sarebbe chiamato ad assistere e/o rappresentare persone fragili facenti parte di un medesimo "ambito", consentendogli così di "specializzarsi" in un certo genere di situazioni e bisogni.

Si tratta, ad onor del vero, di introdurre a livello codicistico una figura che, nei fatti, è seppur embrionalmente già presente: come è noto, la prassi adottata dalla maggior parte dei Tribunali è, infatti, quella di affidare gli incarichi attingendo da liste, - spesso molto scarse e comunque insufficienti a far fronte alle richieste -, di professionisti o volontari resisi disponibili, con il risultato di pluralità di incarichi affidati al singolo ads, spesso in modo assolutamente casuale. La possibilità di avere un Amministratore di Sostegno di Comunità garantirebbe, invece, una maggior coerenza e organicità nell'affidamento degli incarichi.

Si ritiene, inoltre, che pensare ad un AdSC non significherebbe in alcun modo svilire la figura dei singoli beneficiari, - che, si potrebbe erroneamente pensare, vedrebbero messi da parte i propri bisogni e aspirazioni -, ma piuttosto considerare un modo nuovo di assistere le persone fragili.

Nell'idea di chi scrive, infatti, l'impostazione "originaria" dell'amministrazione di sostegno e il corrispondente impianto normativo dovrebbero comunque rimanere (essendovi sempre situazioni da gestire in maniera individuale), salvo alcune (poche) modifiche al Codice Civile.

L'AdSC rappresenterebbe una migliore soluzione ai crescenti bisogni di cui si è detto, certamente più strutturata e con una visione più programmatica rispetto a quella offerta sinora dalla legge 6/2004. In particolare, nella gestione della fragilità si ritiene debba essere adottato un approccio dal carattere spiccatamente mutualistico, in cui più persone fragili, accomunate tra loro in quanto portatrici ed espressione dei medesimi bisogni, trovano in un unico amministratore di sostegno, appunto l'Amministratore di Sostegno di Comunità, la figura di riferimento a cui demandare la gestione e cura degli stessi.

8. I fatti e le vicende degli ultimi anni hanno certamente evidenziato criticità e debolezze del nostro tessuto economico-sociale, ma, al contempo, hanno rafforzato istanze a livello socio-sanitario, politico oltre che economico, che pur presenti da tempo richiedevano l'introduzione di modelli nuovi di intervento.

Proprio in questa direzione vanno molti degli interventi previsti dal Pnrr per quanto riguarda l'ambito oggetto del presente lavoro (4). In particolare, il riferimento è alle Case di Comunità, strutture sanitarie che dovrebbero diventare punti di riferimento a livello territoriale per interventi di carattere sociale e socio-sanitario. Allo stesso modo, la proposta figura dell'AdSC potrebbe facilmente innestarsi ed inserirsi in tale nuovo contesto, come punto di raccordo tra Giudice Tutelare, beneficiari e ambito socio-sanitario territoriale.

Una nuova figura, dunque, che pur mantenendo con riferimento al singolo beneficiario le medesime caratteristiche previste sino ad oggi dalla legge 6/2004, nell'ambito del proprio incarico complessivo riferentesi a più persone fragili, si porrebbe come unico interlocutore verso i terzi (Rsa, Servizi Sociali, Agenzia delle Entrate, ecc.), con innegabili vantaggi in termini di efficacia/efficienza oltre che di specializzazione.

9. La figura dell'AdSC così come sin qui proposta e delineata, al di là di quanto potrebbe apparire ad una prima lettura, nella sostanza rappresenterebbe una diversa e più organica codificazione nell'attribuzione degli incarichi come gestita (ndr: o non del tutto gestita) sino ad oggi. Il fatto, inoltre, che la figura dell'amministratore di sostegno rimanga immutata nei suoi tratti essenziali ha come immediata

(4) Il prospetto informativo predisposto dal Governo, scaricabile dall'indirizzo <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>, prevede, tra gli obiettivi in tema di infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, quello di:

- rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come delle persone con disabilità
- Migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei
- Integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale
- Riconoscere il ruolo dello sport nell'inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali.

conseguenza che ben poche sarebbero le modifiche necessarie alle norme ad oggi in vigore.

In particolare, sarebbe sufficiente modificare l'art. 404 c.c. mediante l'introduzione di un secondo comma, in cui prevedere specificamente la figura dell'Amministratore di Sostegno di Comunità⁵, come soggetto al quale ricorrere per l'assistenza di più persone fragili, secondo le indicazioni di cui si è detto.

10. La misura dell'Amministrazione di Sostegno nel suo primo ventennio di vita ha mostrato all'atto pratico, come era prevedibile, luci ed ombre. L'oggetto del presente lavoro ci ha indotto a soffermare la nostra attenzione, in particolare, su alcuni di questi ultimi aspetti: ci riferiamo, in particolare, alla crescita costante delle procedure che ogni anno vengono aperte ed i cui numeri sono tali da aver messo in crisi e ingolfare in maniera importante il sistema socio-assistenziale oltre che giudiziario italiano. L'attuale situazione demografica e le prospettive future dicono di un Paese in cui gli anziani rappresenteranno la maggior parte della popolazione, con tutto ciò che ne consegue in termini, tra gli altri, sociali, pensionistici, sanitari ed assistenziali.

Si ritiene, dunque, necessario ed urgente adottare una rinnovata prospettiva dell'Amministrazione di Sostegno, che, pur mantenendone i tratti caratteristici e la struttura originaria, mediante l'introduzione della nuova figura dell'Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC).

Si tratterebbe di una risposta di civiltà a concreti bisogni già ora evidenti nella loro crescente problematicità, nella convinzione che in tal modo le norme codicistiche potrebbero adeguarsi al diritto vivente. L'ottica da adottare non deve più essere quella di avere di mira unicamente gli esclusivi bisogni del singolo, bensì quella di tutelare anche interessi sovraordinati, ossia la tutela della fragilità nel suo insieme, interessi che possano al contempo accogliere istanze e bisogni di carattere sociale del singolo, anche in quanto inserito in un contesto comunitario più ampio.

La figura dell'Amministratore di Sostegno di Comunità non vorrebbe soppiantare l'ordinario istituto dell'amministrazione di sostegno per come l'abbiamo conosciuto sino ad oggi, ma vorrebbe piuttosto porsi come una sua naturale evoluzione che tenga conto delle istanze sociali, quelle attuali ma soprattutto future, che, seppur non ancora del tutto effettive, appaiono già evidenti nella loro dirompenza come mostrano chiaramente tutti gli indicatori statistici oltre che socio-economici.

MATTEO MAGRI

⁽⁵⁾ In sostanza, verrebbe ribaltata la prospettiva adottata dal legislatore nel primo comma dell'articolo in questione, in cui il riferimento è alla "persona fragile che può essere assistita", adottando invece un nuovo punto di vista, in cui l'AdSC è la figura che potrebbe assistere più persone fragili.

Abstract

Partendo dall'esame dell'attuale situazione e dei cambiamenti socio-economici in atto, l'articolo affronta il tema dell'amministrazione di sostegno sino ad arrivare a formulare l'originale proposta dell'introduzione nell'ordinamento italiano di una nuova figura a protezione delle persone fragili, l'Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC). Secondo l'autore, gli scenari attuali e futuri e le criticità emerse nel primo ventennio di vita dell'amministrazione di sostegno impongono un necessario ripensamento della misura protettiva prevista dalla legge 6/2004. La nuova misura dell'Amministratore di Sostegno di Comunità garantirebbe una maggior coerenza e organicità nell'affidamento degli incarichi, oltre che una tutela maggiormente efficace degli interessi del singolo, sia in quanto che, soprattutto, quale soggetto inserito in un contesto comunitario più ampio.

Starting from an examination of the current situation and the socio-economic changes taking place, the paper deals with the issue of legal guardian (in Italy called "Amministratore di Sostegno") until formulating the original proposal of the introduction of a new figure in Italian legal system to protect fragile people called communitary legal guardian ("Amministratore di Sostegno di Comunità", AdSC). According to the author, the current and future scenarios and the critical issues that have emerged in the first two decades of legal guardian's life impose a necessary rethinking of the protective measure provided by Law 6/2004. The new measure of the communitary legal guardian would ensure greater consistency and organicity in the assignment of tasks, as well as more effective protection of the interests of the individual, both as an individual and, above all, as a person embedded in a broader community context.